

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL25 OTT. 2012.....



AC 5520

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Conversione in legge del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"

L'ANCI esprime **parere condizionato all'accoglimento degli emendamenti presentati**

**Conferenza Unificata
Roma, 25 ottobre 2012**

Decreto Regioni-Enti locali - 174 ottobre 2012

Indice emendamenti

Sommario

Parte 1 – Modifiche alle norme sui controlli e norme di rilievo finanziario.....	3
1- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria degli enti territoriali.....	3
2- Revoca del responsabile finanziario	4
3- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	5
4- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	6
5- Controlli di regolarità	7
6- Controlli della corte dei Conti avvalendosi della GdF.....	8
7- Servizio economico finanziario	9
8- Nomina presidente collegio dei revisori.....	10
9- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali	11
10- Predissesto – ampliamento platea	12
11- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali	13
12- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali	14
13- Predissesto	15
14- Predissesto.....	16
15- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali.....	17
16- Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all’applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti.....	18
17- Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali	19
18- Rateizzazione recupero somme dovute al Ministero dell’Interno	20
19- Sanzione patto di stabilità	21
20- Eliminazione indennizzo per estinzione anticipata mutui.....	22
21- Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013	23
22- Estensione al 2013 dello scambio taglio/ riduzione debito Spending review.....	24
23- Criteri per premialità	25
24- Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali.....	26
25- Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)	27
Parte 2 - Interventi urgenti in materia di personale	28
26- Incarichi a contratto	28
27- Assunzioni e limiti alla spesa di personale nei Comuni di minori dimensioni e nelle Unioni di Comuni	29



28- Premi di produttività	30
29- Riduzione e razionalizzazione degli organici	31
30- Progressioni verticali	32
31- Risorse decentrate comuni terremotati	33
Parte 3 - Interventi per i Comuni terremotati	34
32- Trasferimenti compensativi (da valutare).....	34
33- Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014	35
34- Contributo a fronte di mancate entrate per effetto del terremoto.....	36
35- estensione dell'accesso al credito per il pagamento di tributi	37
Parte 4 - Modifiche alla disciplina dell'IMU	38
36- Soggetto attivo dell'IMU e applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale 38	
37- Obblighi di pagamento e dichiarazione per gli amministratori di condominio, comunioni e multiproprietà	40
38- Coniuge assegnatario di casa familiare non di proprietà dei coniugi	42
39- Decorrenza del riconoscimento della ruralità dei fabbricati.....	43
40- Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU	44
41- Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni	45
Parte 5 - Tares	47
42- Proroga entrata in vigore Tares.....	47
43- Riferimenti istitutivi del Tares.....	48
44- Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES)	49
45- Autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario	51
Parte 6 - Altre norme sui tributi comunali.....	52
46- Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)	52
47- Integrazione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria.....	54
48- Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo	55
49- Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario.....	56
50- Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica.....	57
51- Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti.	58
52- Canone di occupazione servizi a rete	59



Parte 1 – Modifiche alle norme sul controlli e norme di rilievo finanziario

1- Rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo della gestione finanziaria degli enti territoriali

Al comma 8 eliminare le parole “ la sana gestione finanziaria degli enti”

Al comma 9 eliminare le parole “di violazione di norme finalizzate a garantire la sana gestione finanziaria”

Motivazione

L'emendamento intende finalizzare l'intervento della Corte dei Conti in caso di irregolarità e pregiudizio in ordine agli equilibri e non ad una situazione più generale e indefinita di “sana gestione finanziaria”.



2- Revoca del responsabile finanziario

All'articolo 3 al comma 1, eliminare la lett. c)

Motivazione

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dispone che l'incarico del responsabile finanziario può essere revocato solo se vengono riscontrate gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni assegnate.

Si chiede l'abrogazione di tale previsione in quanto rappresenta un'indebita ed eccessiva intromissione nella vita amministrativa dell'ente, subordinando l'eventuale revoca al parere di più Ministeri.



3- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Al comma 1 lettera d) è apportata la seguente modifica:

Al comma 2 lettera e) del nuovo articolo 147, a fine comma, eliminare le parole: "*esterni ed interni dell'ente*";

Motivazione

L'emendamento è volto a rendere maggiormente chiara la disposizione normativa in questione, eliminando una dicitura poco comprensibile che altrimenti potrebbe generare dubbi ed interpretazioni fuorvianti.



Articolo 3

4- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Al comma 1 lettera d), sono apportare le seguenti modifiche:

al comma 2 del nuovo articolo 147-quater eliminare la frase da *"e organizza un idoneo sistema"* fino a fine comma;

al comma 3 del nuovo articolo 147-quater, ad inizio comma, eliminare la frase: *"Sulla base delle informazioni di cui al comma 2"*

Motivazione

La norma in questione presenta elevati profili di criticità in quanto prevede meccanismi e strumenti particolari e poco chiari, che potrebbero risultare eccessivamente complessi rispetto al controllo che l'ente deve perseguire nonché essere oggetto di interpretazioni difformi. Tali elementi determinano inoltre un'elevata restrizione dell'autonomia organizzativa propria degli enti locali con pregiudizio per i risultati attesi.

Alla luce di ciò, anche in coerenza con il grado di autonomia previsto invece nell'articolo 147 ter nonché nell'ottica della semplificazione, è necessario apportare le modifiche proposte nell'emendamento.



5- Controlli di regolarità

All'articolo 3 al comma 1, alla lett. d), apportare all'articolo 147-bis le seguenti modifiche: all'inizio del secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: "E' inoltre effettuato", con le parole: "Il controllo contabile è effettuato"

Motivazione

L'articolo introdotto nel TUEL, il 147-bis, stabilisce che il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

L'attuale formulazione del comma 1 non chiarisce le competenze degli attori all'interno degli enti locali in tema di regolarità amministrativa e contabile. L'emendamento individua la corretta competenza tra i vari soggetti con particolare riguardo alle modalità di espressione del parere di regolarità contabile .



6- Controlli della corte dei Conti avvalendosi della GdF

All'articolo 3 al comma 1, lett. e), Art. 148 (Controllo della Corte dei Conti), eliminare le parole da "Per i medesimi controlli" sino alle parole "e alle imposte sui redditi".

Motivazione

Si chiede l'abrogazione del periodo, in quanto l'uso della Guardia di Finanza da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti per l'esercizio delle funzioni di controllo ordinario rischia di esporre gli enti a gravi strumentalizzazioni, in quanto strumento operativo che non risponde alla logica sottostante alla natura del controllo.



7- Servizio economico finanziario

Al comma 1, dell'articolo 3, eliminare la lett. f)

Motivazione

Si chiede l'abrogazione delle modifiche all'art. 153 del T.U., nella parte in cui il responsabile del servizio finanziario, nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto "degli indirizzi della Ragioneria Generale dello Stato applicabili agli enti locali". Tale previsione normativa non appare in linea con l'autonomia riconosciuta agli enti locali.

OPPURE

Articolo 3

Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Al comma 1 lett f) punto 1

Articolo 153 eliminare le parole "e tenuto conto degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato applicabili agli enti locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche"

Motivazione

Non è compatibile con l'autonomia degli enti locali la presenza di indirizzi della RGS in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.



8- Nomina presidente collegio dei revisori

Al comma 1, dell'articolo 3, eliminare la lett. m) e conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 3

Motivazione

Il comma 2-bis aggiunto all'articolo 234 del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000 Tuel), relativo alla nomina dell'organo di revisione, dispone che nelle Province, nelle città metropolitane, nei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto ed è scelto di concerto dai Ministri dell'interno e dell'economia tra i dipendenti dei Ministeri.

Si chiede l'abrogazione di tale previsione anche questa assolutamente inaccettabile, in quanto prevede la designazione del presidente del collegio dei revisori da parte del Governo attraverso organi prefettizi e centrali, nell'ambito di personale ministeriale.

L'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo 3 si riferisce al dispositivo amministrativo di attuazione della norma di cui si chiede l'abolizione.



Articolo 3

9- Predissesto- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Al comma 1 lett r)

Art. 243 quater dopo la parola "composta" inserire le seguenti "oltre al rappresentante dell'ente"

Motivazione

Appare quanto meno inopportuno che nella Commissione di cui all'art. 155, denominata Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, non sia prevista la rappresentanza dell'ente locale oggetto di risanamento.



10- Predissesto - ampliamento platea

Articolo 3, comma 1, lett. r) nella formulazione del nuovo articolo 243 bis, al comma 1, eliminare il secondo periodo da: "La predetta procedura" fino alla fine.

Motivazione

L'emendamento tende ad ampliare la platea dei potenziali enti interessati alla procedura. Limitare la stessa agli enti ai quali la Corte dei Conti non abbia già provveduto ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive di cui al dalla legge n. 266 del 2006 (art. 1, co., 168) rende di fatto, molto più ristretto il perimetro di applicazione dello strumento introdotto.



Articolo 3

11- Predissesto- inserimento dei comuni già in dissesto per anticipazione fondo di rotazione Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Articolo 3, comma 1, lett. r) nella formulazione del nuovo articolo 243 ter, al comma 1, dopo le parole "all'articolo 243-bis" aggiungere le parole " e per i comuni che hanno dichiarato il dissesto ai fini degli articoli 244 e successivi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Motivazione

L'emendamento si propone di permettere ai comuni che hanno dichiarato il dissesto in base al TUEL, di accedere all'anticipazione del fondo di rotazione.



**12- Predissesto- eliminazione del criterio per anticipazione fondo di 100 euro Rafforzamento
dei controlli in materia di enti locali**

Articolo 3, comma 1, lett. r) nella formulazione del nuovo articolo 243 ter comma 3, eliminare le parole da "nei limiti dell'importo" fino alle parole "annua del Fondo".

Motivazione

Si chiede di eliminare dall'individuazione dei criteri per l'anticipazione attribuibile a ciascun comune del fondo di rotazione.



13- Predissesto - inserimento anci

Articolo 3, comma 1, lett. r) All'art. 243 quater, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: "tra i dipendenti dei rispetti Ministeri" aggiungere: "e dall'ANCI".

Motivazione

La modifica proposta mira a rendere partecipi anche i rappresentanti dei Comuni - e non solo i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze - della verifica del piano di riequilibrio finanziario trasmesso dagli enti che deliberano la procedura di "predissesto".



14- Predissesto- semplificazione esame del piano di riequilibrio

Articolo 3, comma 1, lett. r) all'art. 243 quater, è sostituito

243-quater. (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione). - 1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è alla Commissione di cui all'articolo 155. Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione, che può avvalersi della Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, svolge la necessaria istruttoria e redige una relazione finale, con gli eventuali allegati.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui al comma 1 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni.

4. il ministero dell'Interno con apposito decreto delibera l'accoglimento o il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.»;

Motivazione

L'emendamento ha il fine di snellire la procedura burocratica per l'approvazione del piano di rientro



Articolo 3

15- Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali

Al comma 2, al primo periodo, le parole “*tre mesi*” sono sostituite con le parole “*sei mesi*”.

Motivazione

Il complesso quadro normativo prevede numerose norme stringenti sia in materia di società pubbliche che di dismissioni societarie, con specifiche scadenze fissate per il prossimo anno le quali. Tali dismissioni incideranno sull’assetto organizzativo degli enti locali determinando, in molti casi l’assenza dei presupposti per l’attivazione del controllo. E’ pertanto assolutamente necessario allineare alcune scadenze in coerenza con l’attivazione dei controlli di cui al comma 1 lettera d), che non può avvenire prima di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 174/2012. Ciò permetterebbe inoltre di giungere a definire alcune variabili, ad esempio i criteri per il consolidamento dei conti, avendo così ulteriori tasselli operativi.

Alla luce di ciò e delle sanzioni previste, si rende necessario allungare il succitato termine di attivazione dei controlli, al momento non in grado di garantire l’efficacia dell’azione amministrativa.



Articolo 6

16- Sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti

Sopprimere i commi 1 e 2

Motivazione

La previsione dell'utilizzo dei servizi ispettivi di Finanza pubblica della RGS appaiono fortemente invasivi rispetto all'autonomia degli enti locali, soprattutto a fronte di una generica analisi in ordine alla "economicità e organizzazione e sostenibilità dei bilanci" che sono oggetto di autonome scelte dell'ente.



17- Debiti fuori bilancio per provvedimenti giurisdizionali

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma:

8. All'articolo 194 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n 267 comma 1, la lett a) è così sostituita

“a) sentenze passate in giudicato”

Motivazione

L'art. 194 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000, n 267, prevede l'obbligo per gli enti locali il del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. qualora vi siano sentenze esecutive, siccome le decisioni dei Giudici, a seguito di intervenute modifiche normative, sono tutte esecutive *ope legis* all'atto della loro emanazione, gli Enti (considerata anche la sfavorevole situazione economica contingente) sono oltremodo in difficoltà perché devono provvedere immediatamente anche in presenza di una sentenza di condanna di primo grado, quindi appellabile.

Poiché si verifica molto spesso che le sentenze di primo grado vengano riformate nei successivi gradi di giudizio, l'Ente che ha già proceduto alla liquidazione di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze emanate dal Giudice di prime cure e che deve recuperare da soggetti privati delle somme per effetto delle sentenze di grado successivo, si trova nella situazione di non poter recuperare tali somme, versate sovente a soggetti che nel frattempo sono diventati nullatenenti o a società addirittura sciolte e non più esistenti.

L'emendamento proposto ha lo scopo di modificare la norma sopra esposta stabilendo che l'obbligo del riconoscimento del debito fuori bilancio sia previsto solo nel caso di sentenze passate in giudicato e non anche semplicemente esecutive, modificando in tal senso l'anzidetto comma 1, lett. a), dell'art. 194 del TUEL



18- Rateizzazione recupero somme dovute al Ministero dell'Interno

Articolo aggiuntivo

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del Decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, è così modificato: al primo capoverso, le parole "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a dieci anni" .

Motivazione

L'emendamento viene presentato in quanto il lasso temporale di tre anni, attualmente previsto per il rimborso delle somme dovute al Ministero dell'Interno a seguito di riduzione dei trasferimenti, in presenza di somme di cospicua entità, risulta troppo breve; gli esborsi hanno infatti un forte impatto sui bilanci degli Enti, soprattutto quelli di minori dimensioni, creando serie difficoltà.

Tale situazione si sta, in particolare verificando in questo periodo a fronte delle azioni di recupero avviate dal Ministero dell'Interno a fronte di contributi per la mobilità del personale corrisposti ad oltre 400 comuni per oltre un decennio e rivelatisi poi non dovuti.

Si rende dunque necessaria ed urgente una modifica della norma prevedendo un allungamento dei tempi della rateizzazione.



19- Sanzione patto di stabilità

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma:

1. Il comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge del 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.

Motivazione

Gli enti locali che, per garantire i pagamenti alle imprese in base a contratti già sottoscritti nel passato, subiscono, in base alla norma di cui si chiede l'abrogazione, una sanzione in termini di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per un importo non sostenibile e non connesso alla capacità dell'ente di accertare entrate correnti.

La proposta mira a ripristinare il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno antecedente il decreto legge n.16, in quanto la sanzione così come modificata rischia di mandare in dissesto gli enti.



20- Eliminazione indennizzo per estinzione anticipata mutui

1. All'articolo 8 comma 3 aggiungere il seguente comma:

“6 quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis non è applicato ai comuni l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Per le medesime finalità, è inoltre consentita ai Comuni l'estinzione parziale di mutui e prestiti con lo stesso istituto, anche in deroga ai contratti già sottoscritti.”

Motivazione

In molti casi l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata (da finanziare con la parte corrente del bilancio) non consente agli enti di dare attuazione alla disposizione che prevede di estinguere anticipatamente mutui e prestiti. La quasi totalità dei mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti dagli enti locali, poi, non prevede l'estinzione parziale del mutuo sottoscritto, impedendo, di fatto, agli enti di poter sfruttare l'opportunità offerta dalla norma.



21- Esclusione dei piccoli comuni Spending review 2012 e unioni 2013

1. All'articolo 8 comma 3 aggiungere i seguenti commi:

"6-quater. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 6, con le modalità di seguito stabilite, si applica ai soli comuni soggetti al patto di stabilità interno per il medesimo anno."

"6-quinquies. Al fine di incentivare il percorso associativo, nel 2013 per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato dalle regioni attraverso il patto di stabilità regionale."

Motivazione

Il decreto legge dispone che per l'anno 2012 ai comuni assoggettati al PSI non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio/trasferimenti disposta dalla spending review, ma gli importi da imputare a ciascun Comune definiti attraverso la metodologia di cui al decreto legge n. 95 del 2012 sono esclusi dalle entrate utili ai fini del patto di stabilità e destinati all'estinzione anticipata del debito.

Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione del debito sono recuperate nel 2013 attraverso il taglio del FSR (modalità di cui art 16, co. 6, del d.l. n. 95 del 2012).

L'emendamento proposto esclude dalla misura disposta i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ponendola a carico del comparto.

Inoltre per incentivare l'unione dei comuni per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 si propone l'annullamento dell'obiettivo di patto di stabilità interno.



22- Estensione al 2013 dello scambio taglio/riduzione debito Spending review

All'articolo 8 comma 3 sostituire il comma 6 bis e con il seguente:

6-bis. Per l'anno 2012 e 2013, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nell'anno successivo con le modalità di cui al comma 6. A tale fine i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione anticipata del debito. In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio il recupero è effettuato nell'anno successivo per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata. Nell'anno successivo l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 6-bis, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".».

Motivazione

Il comma 3 dell'articolo 8 dispone che per l'anno 2012, non si applica la riduzione di risorse erariali di cui all'articolo 16, comma 6, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, spending review due, per i comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

La norma prevede che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati dai comuni esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito.

L'emendamento si propone di estendere anche al 2013 tale disposizione.



23- Criteri per premialità

All'articolo 8 aggiungere il seguente comma

Per l'anno 2012, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 utilizza come criterio di assegnazione delle riduzioni degli obiettivi annuali una ripartizione proporzionale agli obiettivi assegnati ai Comuni assoggettati al patto di stabilità interno con l'accordo di Conferenza Stato-città dell'11 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 16 comma 6 e 6-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Dal riparto sono esclusi i Comuni virtuosi individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che hanno violato il patto di stabilità interno nel 2011.

Motivazione

Al fine di attenuare il peso delle manovre a carico dei Comuni soggetti al Patto di stabilità, si propone di indirizzare le misure di alleggerimento previste dalla normativa vigente in proporzione dei maggiori oneri connessi all'applicazione della spending review. Dallo schema di riparto sono esclusi sia i comuni già beneficiati dalla virtuosità, sia quelli che hanno violato il patto nel 2011.



Aggiungere

art. 8 bis

24- Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali

Sostituire il comma 5 dell'articolo 86 del Dlgs del 18 agosto 2000, n. 267 con il seguente comma:

"5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico e sue successive modificazioni e integrazioni, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali è ammissibile in caso di 1) assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato; 2) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3) conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione; 4) assenza di dolo o colpa grave; 5) assenza di responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici.

Motivazione

Il quadro normativo di riferimento che riguarda la possibilità di assicurare gli Amministratori locali per le spese legali sostenute qualora coinvolti in procedimenti giurisdizionali a loro carico anche se con esito assolutorio, si presenta alquanto frammentato ed è causa di incertezze applicative.

Tali disposizioni sono, invece, previste ad esempio per i dipendenti comunali (art. 28 CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14.09.2000, trasposizione norma originariamente prevista dall'art. 67 del DPR n. 268/1987).

In materia, inoltre, esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti che se da una parte consentono l'estensione dell'art. 28 del citato CCNL anche all'operato degli Amministratori e non solo ai dipendenti pubblici (Consiglio di Stato - Sez. VI - sentenza n. 5367/2004), dall'altra emergono pronunce che si discostano dal suddetto indirizzo ritenendo applicabile per *analogia legis* quanto previsto dall'art. 1720 del codice civile, ovvero del rapporto fondamentale esistente tra mandante e mandatario e l'obbligo del primo di risarcire le spese e i danni subiti dal secondo per l'espletamento dell'incarico ricevuto (Consiglio di Stato - Sez. V - sentenza n. 2242/2000 e Consiglio di Stato - Sez. III - parere n. 792/2004).

Recentemente, infine, sono intervenute la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere n. 86/2012 e la Sez. Puglia, con la sentenza n. 787/2012, in cui la Magistratura contabile - dando una lettura diversa del giudizio di legittimità, come sopra evidenziato - ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo di cui all'articolo 1720 c.c., quale presupposto fondante il diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali: *"La rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del "principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto" (cfr. C. Conti SS.RR. n. 707/A del 5/4/1991)." (Parere n. 86/2012).*

Con l'emendamento proposto si configurerebbe un coordinamento tra dottrina e giurisprudenza in modo da restituire maggiore certezza all'intera materia, colmando definitivamente un parziale vuoto normativo causa di disparità di trattamento fino ad oggi presente nel nostro ordinamento, con ripercussioni a carico di cittadini/Amministratori chiamati a farsi carico personalmente delle conseguenze derivanti dalla tutela di un interesse pubblico, in sede civile, penale o amministrativa. Evidente, infine, le oggettive e particolari esposizioni al danno biologico ed al danno morale proprio in virtù del ruolo pubblico ricoperto.



Articolo 9

25- Disposizioni in materia di verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali, di modifiche della disciplina IPT, di IMU, di riscossione delle entrate e di cinque per mille)

Dopo il comma 6, inserire il seguente comma 7:

“7. All’articolo 6, comma 5-quater del dl 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012 s.m.i., a fine comma, sono inseriti i seguenti periodi: “Per Uffici si intendono anche gli sportelli decentrati catastali comunali. In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 5-septies e seguenti, non è dovuta alcuna garanzia dagli sportelli decentrati catastali comunali, in quanto trattasi di rapporti fra pubbliche amministrazioni, in attinenza con l’esercizio di funzioni fondamentali di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) del dl 95/2012 s.m.i. da parte dei Comuni.”

Motivazione

L’emendamento si rende necessario onde chiarire la possibilità di poter effettuare, anche presso gli sportelli comunali catastali decentrati già attivi o da attivare, le visure gratuite in esenzione da tributi, qualora il soggetto richiedente risulti titolare del diritto di proprietà. Senza tale specifica la gratuità si prospetterebbe solo presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia determinando un significativo passo indietro per gli utenti, con gravi disagi per gli stessi.

Pertanto, al fine di consentire ai Comuni di continuare ad offrire tale servizio di visura ovvero di attivarlo in maniera completa, è assolutamente necessario effettuare la modifica proposta.

E’ altresì indispensabile chiarire che la garanzia del versamento all’erario degli introiti derivanti dall’applicazione dei tributi catastali non è dovuta dagli sportelli catastali comunali, in quanto l’erogazione di tali servizi attiene rapporti fra pubbliche amministrazioni, ricompresi tra l’altro nell’ambito delle funzioni fondamentali comunali, di cui all’articolo 19 comma 1 lettera a) del dl 95/2012 s.m.i..



Parte 2 - Interventi urgenti in materia di personale

26- Incarichi a contratto

1. L'articolo 19, comma 6 *quater* del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è così sostituito:

“1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Il regolamento definisce la quota di posti di qualifica dirigenziale ricopribili mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore ad un terzo dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. E' in ogni caso consentita l'assunzione di almeno una unità. Le assunzioni sono realizzate mediante selezione pubblica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.”

Motivazione

Il recente intervento normativo operato con decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, non ha risolto le problematiche negli Enti di minori dimensioni relativi alla possibilità di conferire incarichi dirigenziali con contratti a termine.

Infatti, occorre considerare che la percentuale massima di incarichi a termine ivi individuata - 10% del totale dei posti di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato - non consente, nella stragrande maggioranza degli enti di assumere neppure un dirigente.

Il presente emendamento definisce un assetto rispettoso del principio per cui le pubbliche amministrazioni assumono di regola con contratti a tempo indeterminato (cfr. art. 36 D. Lgs n. 165/2001) e, naturalmente, del principio per cui ai pubblici impieghi si accede mediante concorso, garantendo tuttavia la giusta dose di flessibilità ed autonomia all'interno degli enti (in questa direzione anche Corte dei conti Lazio n. 47/2011 e Toscana n. 519/2011).

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di incarichi a copertura di posti in dotazione organica, non aggiuntivi alla stessa.



27- Assunzioni e limiti alla spesa di personale nei Comuni di minori dimensioni e nelle Unioni di Comuni

1. Il comma 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono sostituite dalle seguenti: "con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e Unioni di Comuni";

b) dopo le parole "dell'anno 2008" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dell'anno 2004".

2. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni."

Motivazione

La proposta normativa viene presentata per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni siano assoggettate, a decorrere dal 2013 e dal 2014, al regime relativo alle spese ed alle assunzioni di personale previsto per i comuni sottoposti al patto di stabilità, fortemente più penalizzante e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo si propone di rendere alternativo l'annualità da prendere a riferimento: il 2008 oppure il previgente 2004; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il 2004 con il 2008 si è rivelata particolarmente penalizzante per alcuni Comuni.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Inoltre, con il comma 2, si punta a chiarire che, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.



28- Premi di produttività

All'articolo 9, comma 2 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo:

“Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al precedente capoverso non si considerano le voci di finanziamento provenienti da fonti esterne all'Amministrazione o che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale.”.

Motivazione

L'emendamento, che non comporta oneri aggiuntivi per le pubbliche finanze, mira a garantire maggiori margini di flessibilità nell'utilizzo delle risorse decentrate.

Attualmente sulle risorse decentrate destinate alla corresponsione del trattamento accessorio dei dipendenti grava un limite molto forte: il comma 2 bis dell'art. 9 del DL n. 78/2010 prevede infatti che le risorse decentrate non superino l'importo del 2010 e che le stesse risorse vengano decurtate in caso di cessazione dal servizio del personale.

Ciò sta rendendo molto difficile la realizzazione di politiche di incentivazione del personale in quanto le risorse si stanno riducendo sempre più; non essendo possibile alcuna forma di integrazione, anche le risorse destinate alla produttività sono sempre più esigue.

Fermi restando i risparmi previsti dall'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge n. 78/2010, il presente emendamento prevede che ai fini della verifica del non superamento del limite 2010, non sono da computarsi, per le annualità 2012 e 2013, tutte le risorse che trovano una fonte di finanziamento esterna all'Amministrazione - non gravanti dunque sui bilanci degli enti - e che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale; ciò consente un allentamento dei vincoli senza alterare gli equilibri finanziari e senza comportare oneri aggiuntivi.



29- Riduzione e razionalizzazione degli organici

1. Il comma 8 dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:

“ Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, suddivisi per classe demografica. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 2 del presente decreto.”

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di chiarire l'ambito di applicazione dell'emanando DPCM, ossia, come per le amministrazioni centrali, le dotazioni organiche degli Enti Locali - e non il personale in servizio - e rendere più agevole l'utilizzo degli strumenti definiti dal comma 11 dell'articolo 2 del medesimo decreto legge n. 95/2012 anche per le amministrazioni locali.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.



30- Progressioni verticali

1. All'articolo 24 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. Nelle amministrazioni sottoposte a limitazioni alle assunzioni, al fine di garantire la tutela delle straordinarie esigenze di interesse pubblico, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale è consentita, in relazione alla necessità di garantire lo svolgimento di funzioni di natura peculiare ed il coordinamento della finanza pubblica, la copertura di una quota non superiore al 50% dei posti vacanti mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale avente i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno.”

Motivazione

Il presente emendamento è finalizzato a ridefinire lo strumento della progressione di carriera, attraverso la rivisitazione dell'istituto del concorso interno; la copertura del posto mediante tale strumento, in linea con le recentissime manovre finanziarie, costituisce una soluzione molto più economica per l'Ente, che in tal modo sostiene solo l'onere connesso al differenziale di costo tra il vecchio inquadramento del dipendente ed il nuovo. Il costo delle progressioni è certamente inferiore rispetto al costo delle assunzioni ex novo; l'eventuale accoglimento dell'emendamento dunque risponderebbe alle prioritarie esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Al fine di rispondere agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale, l'emendamento, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nell'art. 24 del D. lgs n. 150/2009, introduce una deroga al principio del concorso pubblico delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Corte cost. - sentenza 12 aprile 2012 n. 90).



31- Risorse decentrate comuni terremotati

Prima del comma 1 inserire il seguente

01: "All'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

9. I comuni individuati nell'allegato 1 al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 e le Unioni di comuni a cui gli stessi aderiscono, per le annualità 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le risorse decentrate fino ad un massimo del 5 % della spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo unico della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni caso assicurare il rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli stanziamenti integrativi sono destinati a finanziare la remunerazione delle attività e delle prestazioni rese dal personale in relazione alla gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.

Motivazione

Lo stato di emergenza determinato dagli eventi sismici sta richiedendo l'intervento massivo e prolungato del personale in servizio presso gli enti locali coinvolti, al fine di garantire la corretta gestione dello stato di emergenza e di fronteggiare l'attività ordinaria anche mediante l'attivazione di progetti di riorganizzazione. L'insieme di queste attività richiede la corresponsione di emolumenti accessori (turno, reperibilità etc.) in quantità superiori a quelle ordinariamente gestite e finanziate dal Fondo delle risorse decentrate.

Allo stato attuale sulle risorse decentrate vigono una serie di limiti (definiti dall'articolo 9 del DL n.78/2010) che molto spesso stanno impedendo agli Enti di corrispondere legittimamente il trattamento accessorio dovuto ai dipendenti coinvolti nelle attività di riorganizzazione conseguenti al sima, con pesanti ripercussioni in caso di contenzioso.

La proposta emendativa prevede una possibilità di incremento delle risorse subordinata al rispetto del Patto di stabilità nonché delle disposizioni concernenti l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente



Parte 3 – Interventi per i Comuni terremotati

32- Trasferimenti compensativi

1. All'articolo 11 dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, gli importi dei tributi di spettanza dei comuni non percepiti dai medesimi per effetto dell'esclusione dei fabbricati danneggiati di cui all'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012 sono compensati attraverso trasferimenti a carico della gestione commissariale.”

Motivazione

L'esclusione dell'applicazione dei tributi relativi ai fabbricati distrutti o comunque oggetto di ordinanze di sgombero a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, attualmente riferita agli anni d'imposta 2012 e 2013 e – con riferimento all'IMU – anche al 2014, comporta una riduzione delle entrate ai Comuni i quali devono comunque far fronte alle aumentate esigenze del territori.

L'emendamento ha l'intento di provvedere con risorse apposite al reintegro di tale riduzione di gettito contribuendo al mantenimento della funzionalità delle amministrazioni comunali nei territori colpiti.



33- Patto di stabilità a saldo zero per il 2013 - 2014

1. All'articolo 11 dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"2-bis. All'articolo 7 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere i seguenti commi:

I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero."

Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189

Motivazione

Si propone per i comuni terremotati lo stesso trattamento riservato ai Comuni virtuosi ai fini del patto di stabilità, portando a zero il saldo-obiettivo per gli anni 2013 e 2014.



34- Contributo a fronte di mancate entrate per effetto del terremoto.

All'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, aggiungere il seguente comma

“***numero***. Al fine di compensare le minori risorse derivanti dagli eventi sismici, con riferimento a tributi ed entrate di natura patrimoniale diverse dall'imposta municipale propria, è attribuita alla gestione commissariale la somma di 25 milioni di euro per il 2012, da ripartire tra i comuni di cui al decreto legge 2012 n. 74, convertito con legge del 1 agosto 2012, n. 122, sulla base di criteri da determinarsi sulla base di accordo presso la Conferenza Stato - città e autonomie locali.”

Conseguentemente

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Motivazione

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno determinato una contrazione delle entrate tributarie e patrimoniali dei Comuni colpiti, che hanno comunque dovuto far fronte alle aumentate esigenze del territori.

L'emendamento ha l'intento di determinare un contributo commisurato a tale perdita di risorse.



35- estensione dell'accesso al credito per il pagamento di tributi

All'articolo 11, comma 7, [del d.l. 174 / 2012] dopo le parole "i titolari di reddito d'impresa" sono inserite le parole: "nonché gli esercenti di attività commerciali, arti e professioni, le ditte individuali e le società semplici,"

Motivazione

La proposta di integrazione mira a ricomprendere nei benefici connessi all'accesso agevolato al credito anche ulteriori tipologie di esercizio dell'attività economica rispetto ai soli "titolari di reddito d'impresa".



Parte 4 – Modifiche alla disciplina dell'IMU

36- Soggetto attivo dell'IMU e applicazione dell'imposta agli immobili di proprietà comunale

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.

1-ter. L'imposta municipale propria dell'unità immobiliare abitativa che costituisce abitazione principale di almeno uno dei possessori è dovuta per intero al comune nel quale tale possessore ha la propria residenza. In caso di più di un possessore nelle condizioni di cui al periodo precedente con riferimento a diversi comuni, l'imposta è dovuta per intero al comune nel cui territorio si colloca la maggior parte della superficie.

1-quater. Le unità immobiliari costruttivamente e funzionalmente unitarie, suddivise in una pluralità di unità catastali unicamente per effetto della loro collocazione sul territorio di più di un comune, si considerano unitariamente ai fini dell'applicazione dell'IMU e la relativa rendita catastale è quella derivante dalla somma delle rendite attribuite alle unità catastali componenti, ovvero, se attribuita, a quella determinata dall'agenzia del territorio ai soli fini fiscali."

****Il comma 1-bis necessita di copertura per 303,6 mln. di euro

Motivazione

La proposta di integrazione della disciplina dell'IMU punta ad esplicitare l'indicazione del comune a cui l'imposta è dovuta in relazione alla collocazione degli immobili oggetto dell'imposta, secondo la prevalenza della superficie, nei casi di collocazione al confine tra due territori. Il criterio viene altresì specificato (comma 1-ter) per il caso in cui l'immobile "di confine" costituisca abitazione principale di uno o più dei possessori e viene disposta la considerazione unitaria ai fini dell'IMU delle unità immobiliari frazionate dagli uffici territoriali dell'Agenzia del territorio unicamente per effetto dell'appartenenza al territorio di più Comuni.

Viene inoltre esplicitato il fatto che il Comune possessore di immobili siti nel suo territorio non è tenuto ad alcun pagamento dell'IMU, né con riferimento alla quota comunale, né per ciò che riguarda la quota di pertinenza statale. Tale disposizione appare quanto mai necessaria in relazione all'interpretazione restrittiva che il Governo ha ritenuto di dare alla modifica al comma 11 recata dal d.l. 16 del 20102, in base alla quale "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17".



L'interpretazione governativa restringe la disapplicazione del comma 17 (che regola le variazioni compensative delle assegnazioni statali in ragione della differenza tra il gettito dell'IMU comunale e il gettito dell'ICI) alla sola quota dell'IMU statale teoricamente applicabile agli immobili di proprietà comunale non utilizzati per compiti istituzionali, computando tra le risorse dei Comuni anche la quota di gettito meramente figurativa che i Comuni dovrebbero a se stessi.

Essendo il comma 17 una norma di regolazione finanziaria, non appare ammissibile che vengano computate quali risorse acquisite da un Comune importi virtuali che non sono suscettibili di modificare la dotazione finanziaria dell'ente. Tale situazione espone l'attuale configurazione delle assegnazioni statali a rischio di contestazioni formali che dovrebbero essere prevenute risolvendo alla radice il problema.



37- Obblighi di pagamento e dichiarazione per gli amministratori di condominio, comunioni e multiproprietà

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti:

“12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dal condominio, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui condomini.

12-quinquies. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari del diritto a tempo parziale. La dichiarazione deve essere presentata dal condominio o dalla comunione, a cura dell'amministratore, in sostituzione dell'obbligo gravante sui contribuenti.

12-sexies. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati ai commi 12-quater e 12-quinquies, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote di rispettiva spettanza a ciascun titolare, con addebito nel rendiconto annuale.

Motivazioni

Nel passaggio dall'Ici all'Imu le norme sul pagamento dell'imposta, da parte dell'amministratore di condominio per le parti comuni di proprietà e per le quote di possesso nella multiproprietà, non sono più applicabili in quanto non richiamate. Il tema non viene affrontato dalla recente circolare 3/Df del MEF.

Nella vigenza della disciplina Ici, l'articolo 10, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 504/92, imponeva all'amministratore di presentare, per conto dei condòmini, la dichiarazione per le parti di proprietà comune accatastate in via autonoma (come l'alloggio del portiere, l'autorimessa e la sala riunioni). Il Ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), ha poi permesso all'amministratore di effettuare il pagamento unico, estendendo di fatto gli obblighi (e i poteri) concessi all'amministratore dalla norma di legge anche al versamento dell'imposta.

Per gli immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), inoltre, l'articolo 19 della legge 388/2000 ha stabilito che l'amministratore della multiproprietà fosse tenuto al versamento dell'Ici, essendo a tal fine autorizzato a prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio o comunione, con addebito nel rendiconto annuale.

Gli adempimenti in capo all'amministratore sono stati mantenuti anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso l'obbligo dichiarativo generalizzato ai fini dell'Ici), come si evince dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo modello di dichiarazione Ici. Nelle relative istruzioni si legge, infatti, che per le parti comuni “la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini”; invece per la multiproprietà “solo il pagamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi”.



Con il passaggio all'IMU, appare quanto mai opportuno dare sistemazione normativa agli obblighi dichiarativi e soprattutto di versamento. Infatti, per quanto riguarda le dichiarazioni il nuovo articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge 201/2011, consente di utilizzare quelle già presentate ai fini Ici ed inoltre le disposizioni riguardanti il Modello unico informatico (MUI di cui al co. 53, art. 39, d.l. 223/2006, non citato dalla disciplina IMU) sembrano pacificamente recuperabili attraverso il decreto ministeriale di cui al citato comma 12-ter. Tale decreto potrà altresì stabilire "i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione", disciplinando almeno le proprietà comuni condominiali in armonia con il precedente regime, anche ai fini della dichiarazione del possesso insorto dal 1° gennaio 2012, il cui termine è fissato al 30 settembre 2012.

Tali eventualità appaiono comunque poco sostenute da un quadro normativo certo, mentre è essenziale assicurare con un norma di legge più esplicita ed organica l'attribuzione agli amministratori (sia dei condomini che delle multiproprietà) della responsabilità degli adempimenti di pagamento, oltre che dichiarativi, colmando la lacuna normativa a fini sia di semplificazione che di facilitazione delle attività di controllo degli adempimenti.



38- Coniuge assegnatario di casa familiare non di proprietà dei coniugi

1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione disposto dall'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, deve intendersi riferito alla quota di possesso del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.

Motivazione

L'art. 4, comma 12-quinquies del DL 2 marzo 2012 n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 dispone che "ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria ..., l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione."

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di capacità contributiva, si rende necessario confermare la limitazione d'ambito applicativo del diritto di abitazione alla quota di possesso del coniuge non assegnatario, privato della disponibilità dell'immobile, escludendo benefici fiscali a favore di soggetti terzi non destinatari degli effetti del provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.



1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda.

Motivazione

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.



40- Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

Motivazione

Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:

- *l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);*
- *la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino a 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.*

La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:

- *alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla lettura della norma, seppur in modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;*
- *ai fondi ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro risulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione,*



41- Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:

"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
- b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
- g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

Motivazione

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle



aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.



Parte 5 - Tares

42- Proroga entrata in vigore Tares

Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2013" con le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014".

Motivazione

Si chiede la proroga al 2014 per l'applicazione della nuova tassazione, in quanto disciplina complessa e che necessita di ulteriori modifiche.



51- Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti.

1. All'articolo 3, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo."

Motivazione

Nell'ambito dei tributi locali e regionali figurano fattispecie che comportano strutturalmente pagamenti di importo inferiore alla soglia indicata dalla norma. L'obbligo di generalizzata applicazione dell'importo minimo di 30 euro di cui al comma 10, art. 3, del d.l. 16/2012, non solo sembra incidere in modo incongruo sull'autonomia regolamentare e legislativa degli enti territoriali, ma potrebbe comportare l'introduzione surrettizia di una franchigia, anche in violazione dell'articolo 25 della legge n. 289 del 2002, con particolare riferimento al comma 2.



52- Canone di occupazione servizi a rete

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere il seguente punto 6:

“6. In caso di occupazioni per le quali il servizio viene erogato agli utenti finali da una società intermediaria e non dalla società proprietaria o concessionaria dell'impianto, il canone è dovuto da quest'ultima e per utenti finali si intendono i consumatori finali che ricevono il servizio dalla società intermediaria, aventi sede o domicilio nel comune”.

Motivazione

La proposta di emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove questi ultimi sono erogati da un soggetto diverso dal concessionario.

In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti "business" che provvedono a fornire il servizio all'utente finale, utilizzando la rete del concessionario stesso.

L'emendamento proposto pone rimedio alla sistematica sottovalutazione degli imponibili, risolvendo in modo logicamente ed equitativamente corretto il dubbio in merito alla corretta modalità di applicazione della Cosap a seguito della riforma recata dal D.Lgs. n. 164 del 2000, chiarendo che tenuto al versamento sia il soggetto proprietario o concessionario della rete, così come peraltro statuito anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza 30 marzo 2012, n. 5130.



43- Riferimenti istitutivi del Tares

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole da "svolto mediante l'attribuzione" a "legge 14 settembre 2011, n. 148," sono sostituite dalle seguenti: "svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale."

Motivazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 17-20 luglio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.l. 138 del 2011 (Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea).

Appare pertanto necessario evitare il riferimento alle modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti "mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva" che rimandano al comma 1 del testo giudicato illegittimo.

Il riferimento proposto si conforma, senza dare adito a possibili contraddizioni o incertezze, alla vigente normativa ambientale di cui agli artt.198 e seguenti del d.lgs. n.152 del 2006, nell'ambito del quale è prevista a regime un compartecipazione (e non più una competenza esclusiva) del Comune alla gestione e regolazione del servizio di gestione dei rifiuti.



44- Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES)

1. All'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »

Motivazione

L'emendamento proposto punta a rimuovere una delle principali criticità della normativa sul Tares, rappresentata dalla individuazione della superficie catastale come base di riferimento per il calcolo del tributo.

L'attuale dispositivo (comma 9 dell'articolo 14 del d.l. 201) crea infatti situazioni gravi di sperequazione e rischia di determinare problemi gestionali non facilmente superabili. Si pensi, in proposito, non solo alla necessità di individuare criteri e procedure particolari per gli immobili non qualificati con la relativa superficie negli archivi catastali, ma soprattutto alla difficoltà – che va tuttora considerata strutturale – di associare a ciascuna unità immobiliare la relativa superficie catastale in un contesto di grave disallineamento di tali archivi in materia di toponomastica e di numerazione civica, esterna ed interna, degli edifici urbani. Tali disallineamenti non sono superabili in tempi brevi e, pertanto, l'attuale dispositivo non può che portare a gravissime difficoltà gestionali e a disparità di trattamento nell'impianto del nuovo tributo.

In particolare, va osservato che la superficie catastale comprende parte della muratura dell'unità immobiliare censita e tale inclusione può portare a significative differenze tra due unità di identica superficie calpestabile, a seconda delle rispettive tipologie edilizie.

Inoltre, l'attuale formulazione del comma 9 prevede che "Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."

Tale previsione evidenzia una grave incomprensione delle difficoltà sopra accennate, ipotizzando che l'Agenzia del territorio sia in grado di assicurare quell'allineamento informativo che può essere proficuamente realizzato soltanto sulla base di una complessa serie di attività di cooperazione – finora



rimaste purtroppo inattuate – e che pertanto non si presta nell'immediato a risolvere incombenti esigenze di certezza del prelievo e di semplicità negli adempimenti richiesti sia ai cittadini che agli uffici comunali.

La modifica proposta permette, da un lato, di acquisire al sistema Tares le dichiarazioni e gli accertamenti riferiti ai prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, assicurando una efficace continuità operativa; dall'altro, permette di utilizzare la superficie catastale, nella misura cautelare dell'80%, in fase di accertamento dell'evasione e dell'elusione, come presunzione semplice nel caso in cui il Comune non sia in grado di effettuare misurazioni dirette.



45- Autorità competente per l'approvazione del Piano finanziario

1. Alla comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "dall'autorità competente" sono sostituite dalle parole: "dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"

Motivazione

Nell'attuale formulazione, il comma 23 prevede che il piano finanziario annuale, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe di applicazione del Tares per la componente rifiuti, sia approvato "dall'autorità competente". Si tratta di una formulazione generica che si presta a possibili contestazioni in sede di contenzioso, che - se giudicate meritevoli di ascolto - colpirebbero il fondamento stesso del prelievo. Appare pertanto opportuno menzionare espressamente il consiglio comunale quale autorità preposta all'approvazione del Piano finanziario, facendo salva l'eventualità che le norme vigenti (nazionali o regionali) indichino una diversa autorità in tale materia (ATO e altri simili organismi di gestione di area vasta).



Parte 6 – Altre norme sui tributi comunali

46- Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-quater. Alle spese finanziate con il gettito dell'imposta di soggiorno non si applicano limiti ed i divieti di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

d) al comma 3.bis, dopo le parole "comuni nel cui territorio insistono isole minori", aggiungere "o che sono sedi di Autorità portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o comunque sedi di porti di categoria II, classi I, II e III di cui alla classificazione recata dall'articolo 4 della medesima legge"



Motivazione

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto "entro sessanta giorni" dall'emanazione del decreto legislativo, è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*
- le spese finanziate con l'imposta vengono escluse dalle limitazioni dettate dal d.l. 78 del 2010 (art. 6, comma 8), in modo pienamente aderente alle recenti sentenze della Corte Costituzionale (Sentenze nn.159/2008, 182/2011 e 139/2012), laddove si stabilisce che "Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa».". Tale prescrizione nel caso specifico risulterebbe invece ignorata, poiché che tra le spese sottoposte ai forti vincoli di cui al d.l. 78 figurano quelle per fiere, expo e promozione che assumono particolare rilievo in materia di interventi a sostegno del turismo locale.*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende per la quasi totalità i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.



47- Integrazione dei criteri direttivi dell'imposta municipale secondaria

All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), le parole “, anche a fini pubblicitari” sono abolite;

b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera:

“a-bis) nel caso di impianti pubblicitari di qualsiasi tipo, nonché di insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a cinque metri quadrati, anche se installati su suolo privato, il presupposto del tributo, in luogo dell'occupazione, è l'esposizione pubblicitaria misurata in ragione della dimensione del messaggio pubblicitario e delle caratteristiche dell'impianto, sulla base di metodi appropriati in relazione alle diverse tipologie di impianti;”

c) al comma 2, alla lettera d) sono abolite le parole “le sanzioni” e dopo la medesima lettera è aggiunta la seguente:

“d-bis) Le sanzioni sono determinate sulla base dei principi di cui ai decreti legislativi numeri 471, 472, e 473 del 1997, nonché tenendo conto delle modalità attualmente previste per la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'imposta comunale sulla pubblicità”;

d) al comma 2, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) il regolamento determina le misure delle indennità di occupazione, commisurate alle tariffe che sono comunque applicabili, nei casi di abusivismo;

h) conferma degli obblighi di regolamentazione comunale delle modalità e dei requisiti per le concessioni di spazi pubblici e per l'esposizione o gestione dei mezzi pubblicitari.”

Motivazione

La proposta di emendamento punta a rivedere alcuni aspetti dei criteri direttivi dell'IMU secondaria (art. 11 del d.lgs. 23), al fine, in primo luogo, di permettere una corretta applicazione della nuova imposta sull'esposizione pubblicitaria in quanto tale (ad opera di impianti e mezzi di qualsiasi tipo, sia che insistano su aree private che su suolo pubblico). L'attuale formulazione si presta all'interpretazione che la nuova imposta sia applicabile esclusivamente in ragione dello spazio pubblico occupato, a discapito di una effettiva graduabilità del prelievo sui mezzi ed impianti pubblicitari in funzione del sacrificio in termini di spazi pubblici e di paesaggio urbano e della relativa ritraibilità economica (benefici derivanti dall'uso privato).

Vengono inoltre proposte alcune integrazioni dei criteri direttivi relativamente al trattamento dell'abusivismo (esplicita menzione dell'istituto dell'indennità di occupazione in caso di occupazioni o impianti abusivi) e alla conferma espressa dell'obbligo di regolamentazione comunale per le concessioni di spazi pubblici e per l'installazione di impianti pubblicitari.



48- Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo

All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "tributi statali", inserire le parole "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati".

Motivazione

Nell'ambito della normativa sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo, il decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) ha aumentato la percentuale del maggior gettito recuperato destinata al Comune che ha concorso al recupero al 50%, con riferimento letterale ai soli "tributi statali". Il decreto legge n. 78 del 2010 ha ampliato il campo di applicazione della partecipazione anche al recupero dei contributi sociali evasi, attraverso una modifica del d.l. 203 del 2005.

Successivamente, infine, il d.l. 138 del 2011, nell'aumentare per il periodo 2012-2014 la quota incentivante riservata al Comune al 100% dei maggiori gettiti recuperati, ha fatto riferimento al d.lgs. 23, limitando pertanto anche il campo di applicazione di questo intervento migliorativo ai soli recuperi tributari.

Essendo insito nella ratio di tutti i provvedimenti in materia l'intento di incentivare maggiormente la partecipazione ai recuperi fiscali in generale, si ritiene necessario ed opportuno uniformare le misure dell'incentivazione in questione. Tale uniformazione appare tanto più auspicabile in considerazione della maggiore complessità dell'intervento comunale nell'ambito dell'accertamento che è anche attualmente meno consolidata nelle metodologie operative.



49- Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario

1. All'articolo 12, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: “, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario.”

Motivazione

L'art. 37, comma 6, del decreto legge n.98 del 2011 ha modificato il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle spese di giustizia), estendendo l'applicazione del contributo unificato anche al processo avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, in sostituzione dell'applicazione dell'imposta di bollo. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 6-quater dell'art. 13 del Testo Unico citato, per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni Tributarie è dovuto il contributo unificato in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia.

Va altresì ricordato che, prima delle modifiche introdotte dal citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, le spese di giudizio relative al contenzioso tributario erano assolte mediante l'imposta di bollo versata dal contribuente, mentre per gli atti giudiziari degli enti locali vigeva l'esenzione assoluta dalla citata imposta, così come stabilito dall'art. 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n.642/72.

Appare pertanto sostenibile la ricorrenza dell'esenzione per gli enti locali anche dal contributo unificato relativamente ai processi promossi dal Comune, pur essendo opportuno un espresso chiarimento interpretativo o legislativo in merito. L'esenzione dal contributo unificato, infatti, trova, in primo luogo, fondamento normativo nell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n.115/2002, il quale prevede che non sia soggetto al contributo unificato il processo già esente dall'imposta di bollo secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, per cui il processo tributario d'appello promosso dall'Ente Locale non dovrebbe scontare il contributo stesso. A ciò si aggiunga che l'articolo 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, citato, nel testo oggi vigente, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione dei soli ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

In secondo luogo, si reputa che la prenotazione a debito operi anche a favore degli Enti Locali, in quanto nella locuzione “amministrazione pubblica”, di cui è cenno nell'art.158 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, debbono ricomprendersi tanto le Agenzie quanto gli Enti Locali, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dalla circolare del 21 settembre 2011 n.1/DF del Ministero dell'Economia e Finanze, la quale specifica che, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato nel processo tributario in cui è parte l'amministrazione, sono da intendersi amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri Centrali e i loro uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo dunque gli enti locali.

L'esplicita estensione dell'istituto della prenotazione alle Agenzie fiscali ad opera del d.l. 16 del 2012, costituisce una conferma della necessità di ricomprensione anche gli enti locali e le regioni nell'istituto in questione, escludendo ogni necessità interpretativa.



50- Riduzione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica per l'illuminazione pubblica

All'articolo 1, comma 1 del DM 30 dicembre 2011, aggiungere il seguente periodo: "I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora".

Motivazione

La soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, effettuata, per le Regioni a statuto ordinario con il decreto legge 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e per le Regioni a Statuto speciale dal decreto legge 16/2012, ha comportato un corrispondente aumento dell'accisa erariale in tutto il territorio nazionale.

In particolare, l'accisa in questione, per effetto del DM 30 dicembre 2011, è passata da 0,0031€/kwh a 0,0121/kwh, registrando un aumento del 75 per cento. Dalla disposizione appena citata, tuttavia, non è esclusa l'illuminazione pubblica a carico dei Comuni che, ad oggi, sconta la piena aliquota. Ciò è dovuto al venir meno dell'esenzione relativa ai consumi per l'illuminazione pubblica, espressamente prevista per le addizionali (in particolare la quota provinciale) e comporta un conseguente aggravio economico per i Comuni in quanto enti preposti all'illuminazione pubblica, stimabile in ben 58 milioni di euro all'anno.

La riduzione dell'aliquota per l'illuminazione pubblica riporta il prelievo sui Comuni – principali destinatari del beneficio – al livello precedente all'abolizione delle addizionali, cioè al livello della previgente misura dell'accisa erariale.

Ciò risponde all'evidente esigenza di assicurare la neutralità degli effetti dell'abolizione dell'addizionale provinciale e comunale, il cui gettito viene infatti inglobato nei trasferimenti erariali o nei fondi del federalismo fiscale destinati ai Comuni e alle Province. Tale esigenza appare tanto più importante alla luce degli ulteriori vincoli finanziari e riduzioni di risorse (meno 2,5 miliardi di euro nel solo 2012), che i Comuni subiscono per effetto delle manovre dell'ultimo biennio.

